

22 APRILE 2015

Come valutare l'effettività della tutela
delle minoranze linguistiche? Un *case
study* dal Trentino

di Lucia Busatta

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Trento



Come valutare l'effettività della tutela delle minoranze linguistiche? Un *case study* dal Trentino*

di Lucia Busatta

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Trento

Sommario: 1. Introduzione: l'oggetto dell'indagine. 2. I contenuti della legge. 3. I canali di promozione della lingua: cultura e informazione. 4. Gli strumenti per l'informazione in lingua minoritaria. 4.1. I piani per l'informazione e la loro realizzazione. 4.2. Il Tavolo per la Comunicazione. 5. Il fondo provinciale per le minoranze linguistiche. 5.1. La realizzazione delle politiche pubbliche attraverso il finanziamento dei progetti. 6. La valutazione dell'effettività della legge provinciale alla luce del livello di attuazione delle politiche pubbliche. 6.1. Normalizzazione e trasmissione intergenerazionale della lingua. 6.2. Conservazione e valorizzazione del bagaglio lessicale. 6.3. Il contenuto delle proposte presentate, tra reiterazione e innovazione. 7. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione: l'oggetto dell'indagine

Con la legge provinciale n. 6 del 19 giugno 2008, il Trentino ha aggiunto un importante tassello al «percorso politico e culturale di crescente attenzione al fenomeno minoritario sul territorio»¹ in atto da alcuni anni. L'atto normativo, recante *Norme di tutela e promozione delle minoranze storiche locali*, identificate nelle popolazioni ladina, mòchena e cimbra (art. 1), disegna un quadro giuridico unitario e al contempo complesso e differenziato, fondato su saldi principi costituzionali e statutari e mirato alla realizzazione di ampi obiettivi.

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ R. TONIATTI, *La definizione progressiva di un modello di "garanzia asimmetrica" delle minoranze linguistiche del Trentino*, in M. MARCANTONI - G. POSTAL - R. TONIATTI (a cura di), *Quarant'anni di autonomia*, Vol. I, Milano, 2011, p. 328.



La legge *de qua*, nel suo primo periodo di vigenza, si è distinta nel panorama nazionale per una molteplicità di ragioni. In primo luogo, essa costituisce l'approdo di un dialogo politico e istituzionale con la popolazione del territorio che è andato negli anni perfezionandosi ed arricchendosi; non si tratta – diversamente dalla vicina esperienza sudtirolese – dell'esito di un prolungato, quanto in certi termini doloroso, cammino di conciliazione fra opposte esigenze e posizioni tra loro contrastanti e talora conflittuali², quanto piuttosto dell'esternazione della volontà di garantire, attraverso solidi strumenti legislativi, una combinazione tra elementi di tutela e strumenti di promozione del pluralismo linguistico e culturale della Provincia di Trento, in conformità al livello di maturazione delle istanze delle popolazioni di minoranza³. In secondo luogo, grazie al particolare quadro autonomistico frutto delle più recenti riforme statutarie, è stato possibile prevedere e istituire nuovi organi di garanzia e promozione delle minoranze, con la finalità anche di verificare il corretto stato di attuazione, applicazione e interpretazione della legge⁴.

La legge, inoltre, nel delineare una varietà di soluzioni e opportunità per la tutela delle lingue minoritarie e per la promozione di culture, usi e costumi altrimenti esposti ad una lenta quanto

² Sull'esperienza sudtirolese, cfr. A. DI MICHELE - F. PALERMO - G. PALLAVER, *1992: Fine di un conflitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese*, Bologna, 2003; J. MARKO - S. ORTINO - F. PALERMO (a cura di), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, Padova, 2001; F. PALERMO, *L'Alto Adige tra tutela dell'etnia e governo del territorio*, in *il Mulino*, 4/1999, pp. 671-684; J. WOELK - F. PALERMO - J. MARKO (eds.), *Tolerance through law. Self-governance and group rights in South Tyrol*, Leiden/Boston, 2007; J. WOELK, *Il rispetto della diversità: la tutela delle minoranze linguistiche*, in C. CASONATO (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Torino, 2008, pp. 178 ss.; F. PALERMO - J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, II ed., Padova, 2011, pp. 281 ss.; E. CECCHERINI - M. COSULICH (a cura di), *Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata*, Padova, 2012.

³ Su questa prospettiva, cfr. R. TONIATTI, *La definizione progressiva di un modello di "garanzia asimmetrica" delle minoranze linguistiche del Trentino*, cit., p. 329.

⁴ Il riferimento è, in particolare, alla definizione dei compiti della Conferenza delle Minoranze (art. 9 della legge) e all'istituzione dell'Autorità delle minoranze linguistiche, prevista dall'articolo 10 della legge n. 6/2008. Bisogna, in particolare, dar conto del fatto che proprio quest'ultimo articolo è rimasto quiescente per tutto il primo quinquennio dall'approvazione della legge, salvo la modifica legislativa apportata dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12. In seguito al cambio della legislatura provinciale, nell'autunno 2013, il ridestarsi della volontà politica di completare l'attuazione della legge provinciale del 2008 ha permesso di perfezionare l'istituzione dell'Autorità, fino all'insediamento dell'organo il 31 marzo 2014. La previsione di numerosi organi responsabili per l'attuazione delle disposizioni legislative e incaricate di adottare gli opportuni strumenti di promozione delle lingue e delle culture minoritarie nel territorio provinciale ha prestato il fianco a critiche relative ad un probabile "ingorgo istituzionale" che avrebbe potuto verificarsi nella fase attuativa della legge. Sulle possibili soluzioni per neutralizzare tale rischio che, per quanto si avrà modo di illustrare nel prosieguo, non pare essersi per il momento realizzato, cfr. S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, in *Le Regioni*, 5/2009, p. 1040.



inesorabile erosione, a causa dell'esiguità dei tre gruppi (ladino, mòcheno e cimbro⁵), sancisce espressamente che il pluralismo idiomatico e tradizionale del Trentino costituisce un «patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale» (art. 1): un atto normativo per la collettività, la cui specifica identità trova completamente proprio grazie alla presenza di gruppi linguistici differenti, storicamente insediati in alcune “isole linguistiche” del territorio tridentino⁶.

L'occasione da cui nasce la ricerca giuridica di carattere analitico di cui si descrivono i risultati nei paragrafi seguenti è offerta dal dato temporale: superato il primo lustro di vigenza della legge, conclusosi quasi in contemporanea con la fine della prima legislatura provinciale chiamata a realizzare gli obiettivi legislativi, è possibile raccogliere e analizzare un gruppo omogeneo di dati che permettono di svolgere un approfondimento sui meccanismi di funzionamento del tessuto normativo recentemente novellato. In particolare, il *focus* delle riflessioni che seguono è puntato sull'attuazione delle politiche pubbliche provinciali per la promozione delle lingue minoritarie e sulla distribuzione delle risorse economiche riservate alle iniziative di carattere linguistico. Per questa ragione, sono state prese in considerazione le deliberazioni della Giunta provinciale che, nel periodo tra il 2009 e il 2013, hanno avuto ad oggetto la legge n. 6/2008, selezionando i provvedimenti con i quali sono stati approvati, modificati o – eventualmente – rigettati progetti e iniziative proposti da realtà aventi sede nel territorio provinciale e finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della legge.

L'indagine è stata condotta attraverso la disamina delle deliberazioni della Giunta provinciale che nel primo quinquennio di vigenza della l.p. n. 6/2008 hanno avuto ad oggetto le minoranze storiche del Trentino. Preliminarmente si è proceduto alla raccolta e all'accorpamento (per oggetto, canale d'intervento, enti promotori e gruppo linguistico beneficiario) dei dati e alla loro verifica anche sul territorio. La combinazione tra gli elementi così analizzati e le principali

⁵ Il ladino parlato nel Comun General de Fascia, il comprensorio dei sette comuni della Val di Fassa di insediamento di tale comunità linguistica appartiene al gruppo linguistico del ladino delle Dolomiti, una lingua retoromanza parlata, oltre che in Trentino, anche nelle Province di Bolzano (Val Gardena e Val Badia) e di Belluno (nei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia e Cortina D'Ampezzo). Il mòcheno e il cimbro sono entrambe di origine germanica e presentano caratteristiche della lingua bavarese medievale. Ambedue gli insediamenti originano infatti dalle migrazioni di popolazioni bavaresi avvenute, per i cimbri, probabilmente intorno all'XI secolo e, per i mòcheni, nel corso del XIII secolo. Le informazioni sull'origine dei tre gruppi linguistici trentini sono disponibili sul sito del Servizio provinciale per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali (<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it>).

⁶ In relazione a tale aspetto, si è parlato di garanzia non solo di carattere soggettivo, ma anche di tipo oggettivo, offerta dalla legge. Cfr. R. TONIATTI, *La definizione progressiva di un modello di “garanzia asimmetrica” delle minoranze linguistiche del Trentino*, cit., p. 329. Sul profilo collettivo del patrimonio linguistico trentino si tornerà più diffusamente *infra*.



elaborazioni teoriche relative al valore giuridico delle valutazioni sulle politiche pubbliche e dei meccanismi di partecipazione attiva e coinvolgimento della popolazione ha consentito di sviluppare alcune considerazioni di carattere generale a partire dal *case study* del Trentino.

2. I contenuti della legge

Per perseguire la realizzazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di tutela delle minoranze, nonché delle norme statutarie e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione Europea, la legge promuove la tutela e la valorizzazione del pluralismo linguistico e culturale del territorio trentino, anche attraverso lo stanziamento di specifici fondi finalizzati a realizzare gli obiettivi in essa perseguiti (art. 1, l.p. n. 6/2008).

In particolare, in attuazione del principio territoriale, vengono individuati i Comuni di insediamento delle popolazioni di minoranza, ma si afferma al contempo che il pluralismo linguistico e culturale è un elemento caratterizzante l'intera comunità provinciale (artt. 1 e 3). La legge, poi, elenca i diritti dei cittadini residenti nei Comuni di insediamento delle minoranze linguistiche (art. 4), che spaziano dal diritto di conoscere e utilizzare il proprio idioma sia oralmente che per iscritto, al diritto di apprendere la lingua. Viene inoltre sancito il principio di responsabilità delle comunità di minoranza, in base al quale, accanto all'ampio spettro di diritti che la legge garantisce, si prevede il dovere in capo alle comunità di minoranza di garantire le condizioni per la promozione e la tutela della diversità linguistica. La legge provinciale individua una pluralità di canali di intervento per dare concretezza ai principi generali enunciati nella prima parte del testo legislativo: si spazia dal riconoscimento di autonomia istituzionale e organizzativa agli enti locali in cui sono insediate le minoranze (art. 7), alla previsione di specifiche regole per garantire la rappresentanza di tali gruppi all'interno degli organi collegiali (*lato sensu* intesi, cfr. art. 8). Il capo III del titolo I della legge individua le istituzioni delle minoranze (Conferenza, Autorità e Servizio provinciale) e attribuisce un ruolo centrale per la tutela e la promozione linguistica agli Istituti culturali.

La Conferenza delle minoranze (art. 9 della legge) è l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza ed è composta dal Presidente della Provincia, dai membri della Giunta, dai rappresentanti politici degli enti interessati, dai dirigenti degli istituti scolastici dei territori ladino, mòcheno e cimbri, nonché dai rappresentanti degli istituti culturali. I compiti attribuiti a tale organo comprendono la definizione delle linee programmatiche delle politiche linguistiche provinciali, l'espressione di pareri obbligatori sul programma per gli



interventi nei campi dell'editoria e dell'informazione e sulla suddivisione del Fondo per le minoranze istituito dall'art. 24 della legge.

L'articolo 10 della l.p. n. 6/2008, che istituisce l'Autorità per le minoranze linguistiche, è rimasto, invece, inattuato sino al marzo 2014, quando il Consiglio provinciale, superando l'*impasse* politica che ne aveva impedito la nomina nella legislatura precedente, ha individuato i tre membri cui affidare l'insieme delle funzioni ad essa attribuite⁷.

Per quanto più specificamente attiene alla tutela linguistica, la legge prevede che il cittadino possa utilizzare la propria lingua anche nei rapporti con la pubblica amministrazione nei territori individuati (art. 16) e stabilisce i criteri generali per l'apprendimento degli idiomi tradizionali e le relative attestazioni (artt. 17 e 18).

Quest'ultimo profilo merita un particolare approfondimento, dal momento che l'accertamento della conoscenza della lingua minoritaria rappresenta uno dei settori nei quali l'effettività dell'attuazione del testo legislativo può concorrere significativamente alla realizzazione degli obiettivi della legge e, in special modo, allo sviluppo della lingua nello specifico settore dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

In seguito all'approvazione del d.lgs. n. 262/2010, che è intervenuto su alcune delle norme di attuazione dello Statuto speciale proprio in relazione alle minoranze linguistiche, l'articolo 18 della l.p. n. 6/2008 è stato modificato rispetto alla sua stesura originaria⁸. Come conseguenza, il Comun General de Fascia, la Comunità Alta Valsugana e Bernstol e la Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri sono oggi gli enti competenti a svolgere gli esami di accertamento linguistico e a rilasciare gli attestati di conoscenza per le lingue rispettivamente ladina, mòchena e cimbra. Nello specifico, il regolamento per lo svolgimento delle procedure di accertamento, comprendente anche le disposizioni sulla composizione delle commissioni d'esame, è stato approvato dalla Giunta provinciale con delib. n. 543/2012, dopo aver acquisito il parere della conferenza delle minoranze e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

⁷ Gli aspetti salienti di questa parte della legge, soprattutto con riguardo alle cd. istituzioni delle minoranze e al criterio rappresentativo, sono già state oggetto di studio e commento. In particolare, cfr. S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, cit., p. 1017; in termini più generali, cfr. F. GUELLA - S. PENASA - J. WOELK (a cura di), *La Pubblica Amministrazione tra diritto e lingue minoritarie. La potenzialità del modello trentino di fronte alla realtà dei piccoli numeri: un primo bilancio sulla Legge Provinciale n. 6/2008*, Padova, 2014.

⁸ Le modifiche sono state introdotte dall'art. 74 della legge n. 18/2011. Nello specifico, la modifica del decreto d'attuazione dello Statuto ha introdotto una riserva di legge provinciale per l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'accertamento della conoscenza delle lingue minoritarie.



L'attestato rilasciato a chi supera con successo l'esame è valido, come previsto anche dagli artt. 29 e 32 della legge, ai fini dell'accesso al pubblico impiego con precedenza assoluta. È opportuno segnalare che, coerentemente con i principi di condivisione del patrimonio linguistico trentino e di promozione della diffusione delle lingue minoritarie, non sono previsti criteri selettivi, oggettivi o soggettivi, che limitino le possibilità di ottenere gli attestati di conoscenza linguistica. Ne segue che, potenzialmente, l'accesso alla conoscenza delle lingue minoritarie nel territorio provinciale è aperto a tutti, in linea con una prospettiva volta a promuovere l'integrazione e l'inclusione anche di coloro che, pur non appartenendo originariamente ad una delle tre comunità linguistiche, desiderino iniziare a farne parte.

Dopo le previsioni sulla toponomastica (artt. 19-21), inoltre, sono previsti alcuni canali di intervento per la valorizzazione linguistica attraverso il sostegno a editoria, informazione ed attività culturali (artt. 22, 23 e 24, su cui più diffusamente *infra*).

Il nuovo sistema per la tutela dei diritti delle persone appartenenti ai gruppi linguistici minoritari nel territorio provinciale passa, dunque, attraverso la previsione di specifici strumenti per la promozione, in concreto, della lingua e della cultura delle minoranze del Trentino. Oltre alle norme relative all'insegnamento del ladino nelle scuole fassane e delle culture rispettivamente mòchena e cimbra, unitamente alla lingua tedesca, nelle scuole della Valle del Fersina⁹ e di Pergine Valsugana e presso l'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone, Luserna, disposizioni che trovano completamento anche nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)¹⁰, la legge n. 6/2008 ha previsto anche alcuni canali d'intervento *ad hoc* mirati alla promozione linguistica. Le attività di salvaguardia di valorizzazione delle lingue minoritarie possono trovare realizzazione grazie alla previsione legislativa di interventi promozionali finalizzati al mantenimento e all'utilizzo quotidiano della lingua, in modo tale da permetterne la vitalità e il continuo aggiornamento.

⁹ Bersntol è il termine in lingua mòchena per indicare la valle d'insediamento di questo gruppo linguistico, alcuni chilometri a nord di Pergine Valsugana, sulle sponde del torrente Fersina.

¹⁰ La legge sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino viene, in particolare, richiamata all'art. 17 della l.p. n. 6/2008, sull'apprendimento della lingua di minoranza, che individua nelle istituzioni scolastiche i soggetti responsabili per la garanzia dell'insegnamento «delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza». Queste, in collaborazione con la Provincia, con gli Istituti culturali e con gli enti locali dei territori di insediamento delle minoranze sono inoltre incaricate di curare «l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente» (art. 17, co. 2).

3. I canali di promozione della lingua: cultura e informazione

Il Capo III della legge prevede una serie di interventi promozionali volti a incentivare la partecipazione dei cittadini alla proposizione di attività e progetti che trovano l'appoggio delle istituzioni provinciali. Le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 sono integrate, per quanto concerne il gruppo linguistico ladino, da alcune previsioni contenute nella sezione dedicata agli interventi specifici per i singoli gruppi (in particolare, artt. 25 e 26).

In termini generali, l'articolo 22 della legge stabilisce il diritto dei cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della Provincia di Trento al sostegno, anche economico, delle iniziative e attività culturali che intendano promuovere¹¹. Misure particolari per la realizzazione in concreto di tale diritto sono adottate non soltanto dagli organi provinciali, ma anche dagli enti locali nei cui territori sono insediati i gruppi linguistici¹².

Il dato normativo interessante, però, si desume dal quarto comma dell'articolo 3 della legge provinciale, secondo cui l'accoglimento del criterio territoriale¹³, quale sistema per la definizione e l'individuazione dei destinatari delle disposizioni promozionali, non costituisce un limite assoluto (su base provinciale) alla realizzazione di attività e interventi idonei alla salvaguardia e promozione della diversità linguistica e culturale: possono, pertanto, trovare sostegno anche iniziative proposte da realtà associative, istituzioni, o singoli non aventi sede nei territori dei Comuni di insediamento delle minoranze trentine. Si tratta di un profilo contenutistico di particolare importanza: la diversità linguistica che caratterizza la Provincia di Trento è un patrimonio comune all'intera collettività¹⁴ e, per questa ragione, anche gli interventi mirati a

¹¹ Art. 22, comma 1.

¹² Essi sono indicati dalla legge: oltre al Comun General de Fascia, i Comuni coinvolti sono indicati all'articolo 3 della legge, in quanto territori di insediamento storico delle popolazioni appartenenti alle minoranze trentine.

¹³ Il criterio territoriale costituisce, in termini generali, la «condizione per il godimento della protezione sancita dall'articolo 6 della Costituzione». Cfr. S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, cit., p. 1019; S. PENASA, *Il sistema scolastico trentino e l'apprendimento della e nella lingua propria delle minoranze linguistiche: un approccio olistico e differenziato*, in P. CORDIN (a cura di), *Didattica di lingue locali. Esperienze di ladino, mòcheno e cimbri nella scuola e nell'università*, Milano, 2011, p. 157. Anche la Corte costituzionale ha avuto modo di specificare che tale principio «comporta che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunità medesime», C. cost., sent. n. 406/1999, punto 3.1 del considerato in diritto. Per un commento alla sentenza cfr. G. SCACCIA, *Una corretta distinzione teorica tra eguaglianza e ragionevolezza conduce ad una soluzione pratica discriminatoria: Corte cost. 29 ottobre 1999 n. 406*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/1999, pp. 4022 ss.

¹⁴ Il riconoscimento della diversità linguistica e culturale della Provincia di Trento è un dato normativo consolidato: tale principio era già presente nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, all'articolo 1,



promuovere tale valore possono beneficiare del sostegno istituzionale, in linea con i principi generali che orientano il testo normativo provinciale¹⁵.

Per garantire una piena realizzazione degli obiettivi della legge e, attraverso di essa, una concreta promozione dei diritti dei gruppi linguistici minoritari, la creazione di un sistema di esclusività nell'accesso ai benefici legislativi si sarebbe, probabilmente, rivelato in parte limitato, andando a costituire tre isole linguistiche protette, ma difficilmente integrate nel composito tessuto linguistico provinciale. Puntare, invece, ad una condivisione del patrimonio della diversità, attraverso la previsione di meccanismi inclusivi, può assicurare la fruibilità di tali opportunità a coloro che – pur non appartenendo ad una delle tre popolazioni di minoranza – desiderino agire per la promozione e la diffusione, a vantaggio della collettività, della ricchezza che deriva dalla presenza di una pluralità di gruppi linguistici sul territorio¹⁶.

4. Gli strumenti per l'informazione in lingua minoritaria

L'articolo 23 della legge provinciale è dedicato al sostegno dell'editoria e dell'informazione: si tratta di un settore di vitale importanza per il mantenimento, il continuo aggiornamento e la diffusione della lingua minoritaria. Si pensi semplicemente al potenziale ruolo che internet potrebbe svolgere (e, in certi termini, sta già svolgendo) quale catalizzatore dell'utilizzo della lingua e quale canale di diffusione della stessa, anche oltre i confini dei territori d'insediamento delle comunità linguistiche minoritarie¹⁷.

comma 2, in base al quale: «La lingua, la cultura, gli usi e i costumi delle minoranze linguistiche locali contribuiscono a costituire il *patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale*», corsivo aggiunto.

¹⁵ A questo proposito cfr. R. TONIATTI, *La definizione progressiva di un modello di "garanzia asimmetrica" delle minoranze linguistiche del Trentino*, cit., pp. 327 ss.; con diretto riferimento ai principi ispiratori della legge, cfr. S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, cit., pp. 1017 ss.

¹⁶ A ciò si aggiunga anche l'esistenza, come si avrà modo di illustrare *infra*, di differenti livelli e meccanismi per la promozione linguistica, spettanti alle popolazioni minoritarie del territorio provinciale. Con riguardo al riconoscimento delle pluralità linguistiche trentine quale patrimonio dell'intera collettività provinciale, già presente nel previgente testo legislativo, è necessario sottolineare lo stretto legame tra la fonte primaria e i precetti costituzionali: la collettivizzazione del patrimonio linguistico provinciale contribuisce ad attuare la tutela minoritaria prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dall'articolo 2 dello Statuto. Cfr. R. TONIATTI, *L'identità statutaria dell'autonomia trentina*, in M. MARCANTONI - G. POSTAL - R. TONIATTI (a cura di), *Trent'anni di autonomia. Riflessioni sull'assetto della Provincia autonoma di Trento dal 1972 al 2002*, vol. I, Bologna, 2005, p. 69.

¹⁷ Sulla dimensione costituzionale del diritto di accesso ad internet, cfr., anche se non con diretto riferimento alle lingue minoritarie, T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Rivista AIC*, 1/2011, 15.12.2010; F. BADOCCO, *Riflessioni sul diritto d'accesso a Internet nell'ambito del diritto dell'Unione Europea*, in *Informatica e diritto*, 1/2009, pp. 153 ss.; sulla libertà di esternare e divulgare il proprio pensiero



L'attuazione dell'art. 23 prevede una serie di interventi spesso anche molto articolati, tanto dal punto di vista economico-finanziario quanto sotto il profilo giuridico; tali azioni determinano di fatto gran parte della fruibilità dei servizi di informazione e di divulgazione da parte delle popolazioni di minoranza. Si tratta, inoltre, di un settore particolarmente significativo per la garanzia di effettività degli strumenti volti alla promozione delle lingue minoritarie in quanto, da un lato, vengono favoriti l'utilizzo e la valorizzazione della lingua a livello territoriale e, dall'altro lato, si creano le basi per una potenziale diffusione della stessa anche oltre i confini territoriali.

Oltre a prevedere il diritto, per le persone appartenenti alle popolazioni di minoranza linguistica della Provincia, di avere informazioni nella propria lingua, la legge attribuisce direttamente agli enti locali d'insediamento delle popolazioni il ruolo di motori per la garanzia di tale diritto: questi, individuando anche fonti ulteriori di finanziamento¹⁸, devono non soltanto promuovere l'editoria e l'informazione audiovisiva in lingua minoritaria, ma sono altresì incaricati di favorirne la diffusione anche al di fuori del territorio provinciale¹⁹. Si tratta di una norma che, pur dotata di scarsa efficacia precettiva, esprime l'importanza dei principi che, attraverso essa, vengono promossi. Anche per queste ragioni, le istituzioni provinciali hanno dimostrato una particolare attenzione alla disciplina e alla promozione dell'editoria e dell'informazione²⁰.

4.1. I piani per l'informazione e la loro realizzazione

Venendo all'attuazione concreta della disposizione, occorre rammentare che, in base al comma 4 dell'art. 23 della legge, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Tale programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti nei cui territori sono insediate le minoranze e delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali. Il testo approvato individua obiettivi, attività e iniziative da svolgere ed è sottoposto al parere della Conferenza delle minoranze; i finanziamenti per la sua realizzazione provengono dal fondo istituito dall'articolo 24 della legge²¹.

attraverso internet, intesa come declinazione della libertà di manifestazione del pensiero, cfr. A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet: tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009, pp. 141 ss.

¹⁸ Oltre a quelle previste dalla legge stessa, su cui *infra*.

¹⁹ Cfr. articolo 23, comma 2.

²⁰ Alcune esperienze maturate nel territorio provinciale con riguardo all'editoria e all'informazione sono riportate in L. MACCANI - M. VIOLA (a cura di), *Comunicare l'identità. L'uso dei media nelle minoranze linguistiche*, Trento, 2009.

²¹ Cfr. art. 23, comma 4.

A partire dal 2009 sono stati adottati i piani di intervento per l'informazione in lingua minoritaria. La delib. n. 644/2009 contiene il piano relativo al periodo 2009-2011: si tratta del primo atto formale adottato dalla Giunta in seguito all'approvazione della legge del 2008, rivolto al «composito universo dei media di minoranza, universo vario e diversificato in dipendenza delle diverse modalità con cui si è venuto configurando». Per questa ragione, il programma offre una ricognizione degli strumenti esistenti, delle modalità di monitoraggio e di finanziamento delle iniziative, e contiene alcune proposte per l'integrazione delle innovazioni tecnologiche per il mondo dell'informazione, fra le possibili azioni a disposizione dei gruppi minoritari per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 23 della legge²². Il programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria per il triennio 2009-2011 rappresenta un'importante fotografia degli strumenti per l'informazione in lingua già esistenti e delle possibili ulteriori realizzazioni da attuarsi nel corso del triennio²³. Le principali finalità che s'intendono perseguire possono essere riassunte nel principio generale di garanzia di *autonomia nell'informazione e dell'informazione* per ciascuna comunità: in tal modo è possibile, da un lato, finanziare le iniziative richieste e avvertite come più idonee ed efficaci in relazione allo specifico gruppo linguistico e, dall'altro lato, consentire una graduale crescita delle competenze e delle professionalità, in modo da rendere l'offerta di comunicazione orientata ai fruitori del servizio e parametrata sulle esigenze della popolazione di minoranza cui è destinata²⁴.

Il successivo documento di programmazione²⁵ prende in considerazione le proposte eventualmente pervenute anche dagli istituti culturali e dagli enti locali, nell'ottica di un dialogo continuo tra le istituzioni provinciali e territoriali responsabili per l'attuazione degli obiettivi della legge; i contenuti sono stati sottoposti al parere della Conferenza delle minoranze e il finanziamento è realizzato con una quota del fondo di cui all'art. 24 della legge²⁶. Dal punto di

²² In termini economici, con la deliberazione in oggetto vengono impegnati complessivamente € 201.340,00. Il primo piano per l'informazione, adottato il 27.3.2014 è principalmente volto alla definizione e al finanziamento degli interventi per il 2009 e prevede una pianificazione di massima per il triennio. In seguito all'approvazione del nuovo piano per l'informazione da parte della Conferenza delle minoranze il 1.12.2009, la Giunta provinciale ha approvato, con delib. n. 2972/2009, il piano per il triennio 2010-2012.

²³ In particolare, viene fatta menzione dell'accordo esistente tra la RAI e le due Province autonome di Trento e Bolzano e dei programmi in lingua tedesca e ladina diffusi anche in Val di Fassa, in Val dei Mòcheni e a Luserna. Vengono inoltre indicate analiticamente le singole testate giornalistiche che, per ogni gruppo linguistico, pubblicano con diversa periodicità, pagine in lingua.

²⁴ Cfr., in particolare, p. 2 del Programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria, allegato alla delibera n. 644/2009.

²⁵ Programma di interventi per il periodo 2010-2012, approvato con delib. n. 2972/2009.

²⁶ Il fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali di cui all'art. 24, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali



vista contenutistico, il programma d'interventi per il triennio 2010-2012 riprende sostanzialmente quanto espresso nel documento relativo al periodo 2009-2011. L'unica differenza meritevole di attenzione riguarda il fatto che, rispetto al programma precedente, la Provincia esclude, per parte propria, un sostegno concreto all'editoria non periodica in lingua minoritaria, trattandosi di un'attività che può «contare sul valido apporto degli Istituti e di altri soggetti delle comunità di minoranza»²⁷.

Infine, il programma relativo all'anno 2013²⁸, pur mantenendo i medesimi obiettivi generali e ispirandosi agli stessi principi, contiene alcune novità rispetto ai documenti precedenti. Il dato di carattere sicuramente innovativo riguarda la verifica del coinvolgimento e del gradimento delle popolazioni destinatarie degli interventi provinciali, finalizzata anche a misurare l'efficacia degli strumenti di informazione in lingua minoritaria. Vengono, infatti, presi in considerazione gli esiti di un'indagine campionaria effettuata nei mesi precedenti nei Comuni trentini di maggiore diffusione delle minoranze linguistiche²⁹ e, anche sulla scorta dei risultati emersi, le istituzioni provinciali ribadiscono l'importanza della promozione della lingua attraverso i mezzi di comunicazione, quale catalizzatore della diffusione, della normalizzazione e del prestigio delle lingue per le rispettive comunità³⁰.

Ai programmi d'intervento hanno fatto seguito, anno dopo anno, le deliberazioni relative all'attuazione dei piani e alla definizione dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle iniziative valutate meritevoli³¹.

e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento, è stato suddiviso in quote dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 485 del 13 marzo 2009 sulla base del conforme parere reso dalla Conferenza delle minoranze nella seduta del 3 marzo 2009; le quote del fondo per il triennio 2010-2012 sono state determinate con deliberazione n. 2972/2009, adottata sulla base del parere della Conferenza delle minoranze del 1.12.2009.

²⁷ Cfr. pagina 6 del programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria, allegato alla delibera n. 2972/2009.

²⁸ Approvato con deliberazione n. 1387/2013; il programma ha durata solamente annuale perché, secondo quanto previsto dalla legge provinciale, esso non può superare la durata della legislatura corrente, che era – appunto – in scadenza nell'autunno 2013.

²⁹ In particolare: «la quasi totalità del campione intervistato ritiene che le attività messe in atto rappresentino uno strumento utile per rafforzare l'identità e il senso di appartenenza alle comunità di minoranza e per migliorare la conoscenza delle lingue minoritarie».

³⁰ Fra le novità intercorse, di cui si dà conto all'interno del programma per l'informazione per l'anno 2013, va anche segnalato che una quota del fondo di cui all'articolo 24 è stata riservata esclusivamente all'informazione, in seguito alla modifica dell'articolo 24, co. 2, della l.p. n. 6/2008 da parte della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (finanziaria 2013).

³¹ Va segnalato che con la delib. n. 259/2010 viene data attuazione al programma per l'informazione in lingua minoritaria, approvato, come visto, con la delib. n. 2972/2009, attraverso l'assegnazione dei fondi da questa previsti, in modo da assicurare continuità alle iniziative di informazione già in essere. La deliberazione n. 307/2011 dispone, invece, l'attuazione del programma per l'anno 2011 e determina



Per quanto attiene all'approvazione di iniziative proposte dagli interessati, una prima assegnazione di fondi è stata effettuata con la deliberazione n. 500/2010, le cui motivazioni risultano di particolare interesse per lo studio delle dinamiche del dialogo tra i gruppi minoritari e le istituzioni nel territorio provinciale. A fronte dell'impossibilità di garantire il finanziamento per tutte le proposte presentate³², nella consapevolezza dell'importanza del contributo provinciale per la realizzazione – soprattutto – di iniziative innovative mirate ad attrarre anche nuovo pubblico, gli organi provinciali hanno attribuito una priorità ai *bisogni* avvertiti come prevalenti dai soggetti proponenti: dall'istruttoria svolta è dunque emersa l'esigenza di svolgere attività formative per gli addetti del settore, in modo da sfruttare le nuove tecnologie e mettere gli operatori nelle condizioni di garantire una migliore qualità dei prodotti e una più vasta diffusione degli stessi attraverso i canali digitali. La graduatoria elaborata ha quindi privilegiato le proposte di tal genere, accordando una lieve preferenza alle comunità mòchena e cimbra, presso le quali vi è una minor presenza di risorse professionali dell'informazione rispetto alla Val di Fassa³³.

Le modalità di decisione e l'esito della valutazione pongono in luce una peculiarità del circuito dialogico esistente tra le istituzioni provinciali e i gruppi linguistici: la possibilità di finanziare (seppur limitatamente) i progetti presentati è già in sé un fattore di riduzione di eventuali contrasti tra le comunità di minoranza, ma dalle motivazioni del provvedimento traspare anche un'attenzione da parte dell'amministrazione alla risoluzione *ex ante* di potenziali attriti.

4.2. Il Tavolo per la Comunicazione

Al fine di realizzare al meglio gli obiettivi della legge è stato istituito il Tavolo per la comunicazione delle minoranze, avente il compito di definire i piani e le azioni di intervento nel settore della comunicazione per un'adeguata visibilità ed informazione in lingua sul territorio

l'assegnazione dei fondi agli enti locali e agli istituti culturali delle minoranze linguistiche; mentre il medesimo riparto, relativamente all'anno 2012, viene svolto nella deliberazione n. 358/2012.

³² In base alle richieste presentate dal Comprensorio ladino di Fassa, dal Comune di Luserna e dall'Istituto Mòcheno, secondo quanto previsto dal programma stesso («tali proposte dovranno essere presentate alla Provincia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono e verranno valutate sulla base di una graduatoria stilata tenendo conto dell'innovazione tecnologica, dell'impatto sulla comunità locale e su quella maggioritaria, nonché degli eventuali aspetti sinergici tra le diverse comunità di minoranza, garantendo comunque il finanziamento di almeno una iniziativa innovativa per ciascuna comunità»), si chiedeva alla Provincia un finanziamento complessivo di oltre 140.000,00 euro, a fronte di una disponibilità di risorse pari a 46.170,00 euro.

³³ L'esito della procedura di valutazione è salomonico: a ciascuna comunità proponente viene assegnato un finanziamento di 15.000,00 euro da utilizzarsi nel corso del 2010 per attività formative, seppur di diverso carattere, nel settore dell'informazione.



provinciale e per favorire l'innovazione tecnologica³⁴. Il Tavolo, coordinato dal Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali, è composto da rappresentanti delle tre minoranze (in particolare, dalla Procuradora del Comun General de Fascia e dai direttori degli Istituti Cimbri e Mòcheno), dall'Ufficio Stampa della Provincia e, per garantire il coordinamento con la Regione, dall'Ufficio Stampa e dal Servizio Minoranze linguistiche della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

I compiti ad esso affidati prevedono la definizione dei piani e delle azioni di intervento nel settore della comunicazione, in modo tale da garantire adeguata visibilità e informazione in lingua a progetti e iniziative svolti sul territorio provinciale, con una particolare attenzione alla promozione delle nuove tecnologie³⁵. Di conseguenza, l'ultima versione del programma di interventi per l'informazione è stata approvata con la condivisione dei componenti del Tavolo e con il loro contributo.

A latere della disamina delle motivazioni per l'istituzione del tavolo, è opportuno rilevare che la funzione di coordinamento tra le attività proposte può essere mirata tanto al miglioramento delle stesse quanto alla promozione del dialogo tra le minoranze territoriali e fra le stesse e il resto della popolazione trentina. Oltre a tale funzione, tuttavia, è d'uopo evidenziare che la realizzazione delle finalità previste dalle norme provinciali per l'informazione in lingua minoritaria non può che transitare attraverso l'iniziativa e l'impegno diretto delle comunità destinatarie di tali strumenti. In questa prospettiva, quindi, l'istituzione del tavolo, per quanto diretta ad un coordinamento delle attività a livello provinciale, non appare avere una natura strettamente funzionale all'attuazione del dettato normativo.

5. Il fondo provinciale per le minoranze linguistiche

L'articolo 24 della legge n. 6/2008 istituisce e disciplina il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza. Esso è rivolto al finanziamento di progetti per la salvaguardia e la promozione di lingua e cultura ed è suddiviso in quattro quote, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo. Tale previsione ha subito una lieve modifica nella parte relativa alla ripartizione delle quote in seguito all'approvazione della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013)³⁶, con cui si è stabilito di riservare una parte dei finanziamenti

³⁴ Cfr. delib. n. 282/2012, adottata su parere della Conferenza delle minoranze del 27 gennaio 2012.

³⁵ Cfr. le motivazioni della deliberazione n. 282/2002.

³⁶ Originariamente, delle quattro parti in cui è suddiviso il fondo, la prima era destinata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482; la seconda al finanziamento di interventi attuati direttamente dalla Provincia; la terza per progetti e iniziative mirati alla



agli interventi per l'informazione. Di conseguenza, le quattro quote del fondo per le minoranze linguistiche provinciali sono ora così ripartite: la prima è destinata agli interventi a sostegno dell'informazione *ex art. 23* della legge (su cui *supra*), una seconda quota è riservata a interventi attuati direttamente dalla Provincia, una terza quota è finalizzata al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze³⁷, mentre un'ultima quota è destinata alla realizzazione dei piani di politica linguistica della comunità ladina.

Dal punto di vista applicativo, la delibera n. 554/2009 ha stabilito la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi provinciali a sostegno delle iniziative e attività culturali delle popolazioni di minoranza del Trentino. Tenuto conto della «spiccata trasversalità» della tipologia di interventi che possono contribuire alla salvaguardia e alla promozione della lingua e alla potenziale molteplicità dei contenuti che i progetti proposti possono avere, l'amministrazione provinciale stabilisce un criterio orientatore per regolare l'accesso ai finanziamenti pubblici. Questo viene individuato proprio nella *lingua di minoranza*³⁸: per tale ragione, i progetti da finanziare attraverso i fondi provinciali devono dimostrare una diretta e rilevante finalità di salvaguardia e promozione della lingua³⁹.

A seguito delle modifiche legislative intercorse, facendo anche tesoro dell'esperienza maturata nei primi anni di vigenza della legge provinciale, nel 2013 si è reso necessario approvare le nuove tipologie e modalità di attuazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo provinciale per le minoranze⁴⁰. Rispetto al provvedimento precedente, la delibera n. 1255/2013 specifica in modo più dettagliato i criteri per l'ammissione al finanziamento dei progetti: oltre alla diretta connessione con la lingua di minoranza, le proposte dovranno mirare *in concreto* alla realizzazione degli obiettivi della legge provinciale, al fine di puntare alla sopravvivenza di tali lingue nella «vita

salvaguardia delle popolazioni di minoranza e proposti da enti locali, scuole, istituti culturali o realtà associative radicate nel territorio; la quarta parte, infine, riservata all'attuazione del piano di politica linguistica della comunità ladina.

³⁷ Le deliberazioni relative ai progetti presentati per ottenere il finanziamento nell'ambito di questa quota del fondo saranno oggetto di analisi nei paragrafi seguenti del presente contributo.

³⁸ Cfr. delib. n. 554/2009: «ogni intervento deve risultare significativo e rilevante per la conoscenza, l'uso, la diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la “normalizzazione” della lingua minoritaria».

³⁹ Il finanziamento dei progetti riconosciuto dalla Provincia agli enti proponenti può variare tra il 90 % e il 100 % di quanto richiesto. Il finanziamento integrale è riservato alle iniziative informative di carattere innovativo in lingua minoritaria, *ex art. 23* della legge, sul quale cfr. paragrafo precedente.

⁴⁰ L'atto di riferimento è la deliberazione n. 1255/2013, cui è allegato il documento recante *Determinazione della tipologia di interventi e delle loro modalità di attuazione con il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza*.



sociale degli individui e delle comunità, invertendo la tendenza all'assimilazione da parte della lingua dominante»⁴¹.

Nonostante la modifica dei criteri per l'ammissione al finanziamento dimostri la volontà di limitare il campo degli interventi, per privilegiare i progetti aventi diretta connessione con la lingua di minoranza, pare che i presupposti per la presentazione di proposte rimangano ancora vaghi e definiti in modo pleonastico e tautologico, attraverso il richiamo agli obiettivi generali della legge.

Per quanto nello specifico attiene all'approvazione e al finanziamento dei progetti presentati da enti locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali nell'ambito della *lettera c* del fondo, l'intervento provinciale prevede un cofinanziamento del 90% del costo totale⁴².

In media, nel periodo preso in esame, sono stati approvati circa una decina di nuovi progetti all'anno, caratterizzati da una significativa eterogeneità di contenuti e obiettivi. Fra gli enti proponenti, emerge con una certa preponderanza il ruolo giocato dagli Istituti culturali, quali catalizzatori delle istanze minoritarie dei territori, e – unitamente ad essi – anche dagli istituti scolastici: tale profilo evidenzia l'interesse a favorire la diffusione e l'apprendimento delle lingue minoritarie nelle giovani generazioni per mantenere vivo un bagaglio culturale che, soprattutto con riguardo alle minoranze germanofone, è prossimo all'estinzione.

5.1. La realizzazione delle politiche pubbliche attraverso il finanziamento dei progetti

L'analisi capillare delle deliberazioni della Giunta provinciale relative al finanziamento dei progetti presentati in base all'art. 24 consente di verificare e valutare il funzionamento dei meccanismi messi in atto dalla legge provinciale n. 6/2008. Sono state perciò prese in considerazione, anno per anno, le decisioni relative al finanziamento di iniziative per la salvaguardia e la promozione delle lingue minoritarie, prestando attenzione alla distribuzione delle risorse fra le tre comunità minoritarie, ai soggetti proponenti e alla tipologia di interventi proposti. A partire dall'analisi di tali dati è possibile svolgere alcune riflessioni circa il rapporto tra attuazione delle politiche pubbliche e perseguimento degli obiettivi legislativi, al fine di valutare alcuni profili di effettività

⁴¹ Cfr. motivazioni della delib. n. 1255/2013.

⁴² Il documento allegato alla delibera prevede inoltre i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento e stabilisce i tempi per la decisione sull'approvazione dei progetti da parte della Provincia, nonché le spese ammissibili e i criteri per la rendicontazione delle stesse. La ripartizione delle quote del fondo delle minoranze è stata stabilita con deliberazione n. 194/2013 ed esse sono così ripartite: 40 % per il finanziamento di interventi a sostegno dell'informazione; 30 % per gli interventi attuati direttamente dalla Provincia; 20 % per il finanziamento di progetti e iniziative per la salvaguardia delle lingue minoritarie e 10 % riservato alle iniziative del Comun General de Fascia.



delle garanzie previste dalla legge e la dimensione del dialogo tra istituzioni e popolazioni di minoranza.

Il documento di partenza per la gestione del fondo delle minoranze è la delib. n. 485/2009⁴³, che costituisce la base giuridica per la ripartizione delle quote e il finanziamento delle proposte⁴⁴. I progetti presentati hanno avuto principalmente ad oggetto iniziative volte alla promozione linguistica nelle fasce più giovani delle popolazione, andando a interessare soprattutto l'ambito scolastico e le attività connesse all'istruzione⁴⁵.

Il periodo successivo ha visto un incremento del numero delle iniziative finanziate e, in parte, una maggiore eterogeneità delle proposte⁴⁶, che può essere motivata anche in ragione del miglioramento del circuito informativo e della propensione delle realtà culturali territoriali ad accedere agli strumenti pubblici per la promozione delle lingue minoritarie. Parallelamente, alcuni progetti approvati costituiscono una continuazione o una mera riproposizione di iniziative già finanziate nell'esercizio contabile 2009; in particolar modo, si tratta dell'integrazione delle attività ludico-didattiche presso le scuole primarie e di infanzia nel territorio d'insediamento della

⁴³ L'atto è stato adottato acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza delle minoranze (3 marzo 2009), come previsto dall'art. 9, co. 2, lett. b), della l.p. n. 6/2008.

⁴⁴ In termini quantitativi, le quote sono così ripartite: 20 % *sub* lett. a); 30 % *sub* lett. b); 20 % *sub* lett. c); 30 % *sub* lett. d). Il finanziamento complessivo per il fondo provinciale per le minoranze linguistiche per l'esercizio 2009 è stato di € 660.000,00. La medesima ripartizione in quote è stata confermata per il periodo 2010-2012 con la deliberazione n. 2971/2009, acquisito il parere favorevole della Conferenza delle minoranze del 1 dicembre 2009. La ripartizione in quote è invece stata stabilita in modo differente per l'anno 2013, a causa delle modifiche apportate all'art. 24 della legge dalla finanziaria provinciale per il 2013 (vd. delibera n. 194/2013).

⁴⁵ Si indica il dettaglio dei progetti approvati: seminario di formazione per insegnanti delle scuole ladine (delib. n. 842/2009); viaggio d'istruzione per favorire l'inserimento degli allievi appartenenti alla comunità cimbra nel comprensorio scolastico di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. 844/2009); realizzazione di una banca lessicale di ladino dolomitico (n. 986/2009); attività di insegnamento della lingua e cultura cimbra, garantendo la presenza di un collaboratore storico-culturale di madrelingua cimbra nelle scuole del comprensorio di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. 1266/2009); insegnamento di lingua e cultura cimbra nelle scuole dell'infanzia di Luserna (n. 1388/2009); realizzazione e posa in opera di segnaletica stradale con toponomastica in lingua mòchena (n. 1996/2009).

⁴⁶ I progetti per i quali è stato chiesto un nuovo finanziamento nel 2010 hanno avuto ad oggetto: l'assunzione di un collaboratore storico culturale di madre lingua cimbra per la scuola primaria e secondaria di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. 325/2010); l'integrazione delle attività didattiche in cimbro nella scuola per l'infanzia (n. 326/2010); attività didattiche a carattere socio-linguistico, con viaggio d'istruzione presso le istituzioni europee che si occupano delle minoranze, destinate agli alunni dell'istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. 499/2010); la produzione di programmi televisivi su temi politici in lingua ladina (n. 1027/2010); l'organizzazione di una mostra etnografica nel Comune di Luserna (n. 1028/2010); la creazione di un portale internet della comunità cimbra (n. 1102/2010); la realizzazione di un DVD di animazione sulle leggende delle valli ladine dolomitiche ("Il Regno dei Fanes") (n. 1224/2010); un asilo estivo con attività in cimbro per bambini fino a sette anni (n. 1225/2010); l'assunzione di personale a tempo determinato per la traduzione di atti amministrativi in mòcheno (n. 1486/2010); un corso di alfabetizzazione in ladino per gli adulti (n. 1701/2010); attività didattiche in lingua cimbra nella scuola per l'infanzia per l'a.s. 2010/2011 (n. 2269/2010).



comunità cimbra. Come per altri elementi presi in considerazione, su cui si tornerà *infra* (par. 6.3), a tale dato può essere data una duplice (e in parte opposta) interpretazione: da un lato, la riproposizione di un progetto può essere utile a dimostrare la buona riuscita e l'utilità dello stesso per la comunità di riferimento; d'altro canto, se si prende in considerazione l'oggetto e la tematica delle iniziative riproposte, è possibile osservare che, per quanto l'elemento linguistico occupi certamente un ruolo centrale, si tratta comunque di attività volte al miglioramento e all'arricchimento dell'offerta scolastica, che potrebbero essere oggetto di altri canali di finanziamento oppure di una programmazione di carattere continuativo, in linea anche con gli obiettivi della legge provinciale sul sistema di istruzione.

Sulla medesima linea si pongono pure le osservazioni che possono essere mosse all'approvazione di un progetto mirato all'assunzione di personale a tempo determinato per la traduzione di atti amministrativi in mòcheno (delib. n. 1486/2010). Per quanto non vi sia dubbio che tale intervento concorra alla realizzazione degli obiettivi della legge e che contribuisca al raggiungimento delle finalità di promozione linguistica, il canale scelto dalla pubblica amministrazione interessata non pare essere il più idoneo a colmare la carenza di risorse umane e strumentali. Potrebbe risultare preferibile, anche in un'ottica di lungo periodo, formare linguisticamente e giuridicamente il personale già di ruolo nella pubblica amministrazione, in maniera tale da garantire una certa continuità nella traduzione degli atti amministrativi rilevanti per la comunità linguistica⁴⁷.

Fra i progetti proposti per l'anno 2011⁴⁸ risulta di particolare interesse la scuola estiva "Lingue locali e didattica", proposta dall'Istituto comprensivo ladino di Fassa, con lo scopo di fornire un percorso di formazione per i docenti di lingua minoritaria non in sede universitaria, ma sostenuto a livello scientifico dagli Atenei di Trento e Bolzano, durante il periodo estivo. Sebbene

⁴⁷ Sull'organizzazione della pubblica amministrazione, in riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche trentine, cfr. F. GUELLA, *L'organizzazione amministrativa nelle aree di minoranza. Il modello della legge trentina tra rappresentanza ed efficienza*, in J. WOELK - F. GUELLA - S. PENASA, *Minoranze linguistiche e pubblica amministrazione*, Padova, 2014, pp. 25 ss.

⁴⁸ Le deliberazioni dell'anno 2011 hanno avuto ad oggetto l'organizzazione della scuola estiva "Lingue locali e didattica" per la formazione dei docenti di lingua minoritaria (n. 142/2011); corsi di lingua ladina per adulti (n. 306/2011); la partecipazione a un convegno sull'insegnamento linguistico nelle scuole dell'infanzia (n. 364/2011); l'assegnazione dei fondi per questo progetto è stata in seguito revocata per rinuncia con delib. n. 1272/2011); l'integrazione delle attività nella scuola dell'infanzia per l'insegnamento della lingua cimbra (n. 365/2011); attività didattiche di valorizzazione della lingua e cultura cimbra per gli alunni dell'Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. 419/2011); l'organizzazione di un asilo estivo per bimbi dai tre ai sette anni a Luserna, con attività in lingua cimbra (n. 1033/2011); la realizzazione di un documentario in formato digitale sulla Val dei Mòcheni (Filmmòcher 2) (n. 2350/2011); il doppiaggio del cartone animato "Lupo Alberto" in lingua cimbra (n. 2429/2011).



l'iniziativa provenga da un ente avente sede nel territorio d'insediamento della minoranza ladina, essa si rivolge alla formazione di insegnanti e studenti universitari, interessati ad approfondire la propria preparazione sulle minoranze linguistiche. Non si tratta, dunque, della mera tutela di un gruppo minoritario: la potenziale trasversalità del bacino di destinatari conferisce pregio alla proposta, nella prospettiva di una condivisione con l'intera comunità trentina della ricchezza derivante dal pluralismo linguistico territoriale. L'interesse suscitato dal progetto nella comunità provinciale è dimostrato dal fatto che esso è stato riproposto e finanziato, seppur con un diverso programma, anche negli anni successivi.

I progetti approvati nel 2012⁴⁹ si collocano nella medesima linea di intervento delle iniziative realizzate negli anni precedenti. A questo proposito, merita di essere sottolineata la particolare attenzione che la comunità cimbra presta alle nuove generazioni e alla promozione dell'utilizzo della lingua nelle fasce più giovani della popolazione. Analogamente agli anni precedenti, infatti, la quasi totalità dei progetti presentati dal più esiguo gruppo linguistico minoritario del Trentino sono mirati al mondo della scuola primaria, dell'infanzia e dell'asilo nido, sia durante l'anno scolastico, sia nel periodo estivo. Fra questi, in particolare, il doppiaggio di un cartone animato si distingue per l'originalità dell'iniziativa, che si prefigge l'obiettivo di incentivare la normalizzazione dell'uso della lingua di minoranza, attraverso un canale particolarmente efficace per una fascia d'età determinante per la sopravvivenza della lingua stessa⁵⁰.

Come si vedrà nei paragrafi seguenti, la ricerca particolarmente attenta della promozione linguistica presso i giovani e i giovanissimi da parte della comunità cimbra rappresenta un dato che deve essere valutato in termini positivi dal punto di vista della messa in opera di strumenti efficaci per la promozione linguistica. D'altro canto, tuttavia, il significativo investimento della comunità cimbra per le giovani generazioni deve anche essere letto come un sintomo del forte rischio di estinzione che la comunità sta vivendo a causa del progressivo spopolamento del territorio montano (cfr. *infra*, par. 6.1). Da questo punto di vista, quindi, l'investimento pubblico per il miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole e per la proposizione di progetti per

⁴⁹ I progetti approvati hanno avuto ad oggetto: un asilo estivo con attività in cimbro per bambini fino a sette anni (n. 353/2012); alcune attività rivolte alla formazione degli alunni dell'Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna (n. 354/2012); l'integrazione delle attività didattiche per l'insegnamento della lingua cimbra nella scuola d'infanzia (n. 355/2012); corsi di lingua ladina per insegnanti e dipendenti pubblici nell'anno 2012 (n. 356/2012); la ricostruzione e conservazione della terminologia in lingua mòchena del lessico riguardante il bosco e le attività ad esso connesse (n. 357/2012); l'organizzazione della Scuola estiva *Lingue locali e didattica* (n. 431/2012); la creazione di un sistema di traduzione italiano-ladino, attraverso la programmazione di un *software* e la sua implementazione (n. 639/2012).

⁵⁰ Cfr. motivazioni della deliberazione n. 2429/2011.



l'infanzia durante il periodo estivo assume anche la funzione di politica sociale e di sostegno alle famiglie.

Infine, con riguardo all'ultimo periodo preso in analisi, un dato interessante concerne l'incremento del coinvolgimento della comunità mòchena nella proposizione di progetti da finanziarsi nell'ambito dell'art. 24 della legge. Nel 2013⁵¹, infatti, su dieci iniziative approvate, quattro sono state proposte da realtà della Valle del Fersina: si tratta del primo anno, dall'entrata in vigore della legge, in cui un cospicuo numero di progetti (rispetto al totale approvato) è stato proposto da questa comunità germanofona. Tale dato può essere interpretato nel senso di una "crescita" del livello di coinvolgimento e responsabilizzazione della comunità interessata.

Questo profilo si collega ad un ulteriore ordine di considerazioni, di carattere trasversale, riguardante i soggetti che hanno presentato iniziative e proposte: nonostante l'articolo 24 della legge attribuisca tale facoltà ad una pluralità di soggetti pubblici aventi connessione con le realtà linguistiche interessate dalla legge, risulta di determinante importanza il ruolo giocato dagli Istituti culturali. Questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 14, «costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità» e si propongono quali collettori di iniziative e proposte per favorire la valorizzazione delle lingue e culture minoritarie sul territorio. La centralità del ruolo degli Istituti culturali per la promozione del pluralismo linguistico non può essere sottovalutata nel panorama degli interventi di cui si sta trattando, anche se pare auspicabile un maggiore coinvolgimento degli istituti scolastici e, soprattutto, degli enti locali interessati.

6. La valutazione dell'effettività della legge provinciale alla luce del livello di attuazione delle politiche pubbliche

L'analisi delle deliberazioni della Giunta provinciale relative al finanziamento delle iniziative per la tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie consente di svolgere alcune osservazioni circa le modalità e i canali di tutela delle lingue e culture dei tre gruppi linguistici e di promozione del

⁵¹ Gli interventi finanziati nell'anno 2013 hanno avuto ad oggetto: l'introduzione alla comprensione della lingua cimbra per tutti i bambini della scuola d'infanzia di Luserna (n. 286); attività didattiche integrative per gli alunni della scuola elementare di Luserna (n. 287); un progetto educativo in lingua cimbra per l'asilo nido (n. 288); lo sviluppo di nuove funzionalità per la piattaforma del dizionario mòcheno (n. 289); corsi di lingua ladina per adulti (n. 290); l'organizzazione della Scuola estiva *Lingue locali e didattica* (n. 291); attività didattiche di lingua e cultura mòchena alla scuola primaria di Fierozzo (n. 292); attività di comunicazione veicolare in lingua mòchena nella scuola d'infanzia di Fierozzo (n. 293); un laboratorio di informatica ludica presso la scuola primaria di Fierozzo (n. 294); un servizio educativo per l'asilo nido volto all'inserimento precoce del bilinguismo italiano-cimbro (n. 295).



pluralismo linguistico in Trentino e sul grado di effettività degli strumenti promozionali previsti dalla legge.

6.1. Normalizzazione e trasmissione intergenerazionale della lingua

Il primo elemento che emerge con distinzione riguarda i destinatari delle iniziative proposte: nella maggior parte dei casi, i progetti presentati coinvolgono le più giovani (e in alcuni casi giovanissime⁵²) generazioni, a conferma dell'importanza di coltivare il bilinguismo e l'apprendimento delle lingue tradizionali sin dai primissimi anni di età⁵³. L'esigenza di trasmettere in modo continuativo il patrimonio linguistico e culturale che caratterizza la comunità territoriale si realizza attraverso l'accostamento di interventi mirati e specifici alle canoniche ore di didattica scolastica⁵⁴. Da un lato, tale approccio deriva dal riconoscimento della scuola come luogo d'elezione per la conservazione della lingua minoritaria⁵⁵, mentre, dall'altro lato, si consente di garantire a tali iniziative una continuità non soltanto necessaria, ma anche particolarmente rilevante dal punto di vista pedagogico e cognitivo per i bambini, soprattutto in età prescolare⁵⁶.

⁵² Si pensi che alcuni dei progetti presentati sono volti alla realizzazione di percorsi di apprendimento linguistico per i bambini da zero a sei anni nell'asilo nido del Comune di Luserna. Con la delibera n. 288/2013 è stato approvato il progetto "Nètt lai màmma", rivolto ai bambini da 0 a 6 anni per il periodo luglio-agosto 2013. L'iniziativa «si prefigge come obiettivo l'introduzione alla comprensione della lingua cimbra da parte di tutti i bambini (di madre lingua, con conoscenza solo passiva della lingua, con scarsa conoscenza della lingua) che frequentano la scuola dell'infanzia di Luserna/Lusèrn ed il progetto continuità, estendendo anche al periodo estivo l'intervento relativo al servizio educativo di continuità 0-6 anni "Kblummane lustege tritt"». Inoltre, il progetto "Servizio educativo di continuità comunale-Kblummane lustege tritt", approvato con delib. n. 295/2013, per il periodo gennaio-giugno 2013 e settembre-dicembre 2013, è indirizzato a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Nelle motivazioni del provvedimento si legge che «Il servizio continuità, iniziativa rivolta ai bambini da zero a tre anni nella quale si punta all'inserimento del bilinguismo precoce, essendo attivato in compresenza, permette infatti un collegamento tra la scuola materna e i bambini più piccoli, rafforzando in questo modo la scuola stessa. Il progetto, oltre che rappresentare un potenziamento della scuola dell'infanzia, garantisce un servizio primario alle famiglie evitando una potenziale destrutturazione sociale. L'attività didattica prevede tra l'altro la presenza di un'esperta di madre lingua cimbra che si rapporterà in lingua locale con tutti gli alunni. L'iniziativa rappresenta un'azione ideale al fine della trasmissione della lingua e della cultura cimbra. che si prefigge come obiettivo l'introduzione alla comprensione della lingua cimbra da parte di tutti i bambini (di madre lingua, con conoscenza solo passiva della lingua, con scarsa conoscenza della lingua)».

⁵³ Sulla tematica dell'insegnamento delle lingue locali e minoritarie cfr. P. CORDIN (a cura di), *Didattica e lingue locali*, Milano, 2011.

⁵⁴ Sul rapporto tra diritti linguistici e istruzione, oltre a P. CORDIN (a cura di), *Didattica e lingue locali*, cit., *passim*, cfr. anche E. CECCHERINI - M. COSULICH (a cura di), *Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione*, Padova, 2012, *passim*.

⁵⁵ Come riconosciuto anche dall'art. 4 della legge 482/1999 e dall'art. 3 della l.p. n. 5/2006.

⁵⁶ I risultati di un esperimento didattico con i bambini della comunità cimbra di Luserna sono presentati in M. PEDRAZZA - M. NICOLUSSI MORO - A. LUNELLI, *Un percorso linguistico-culturale per il cimbro*, in P. CORDIN (a cura di), *Didattica di lingue locali*, cit., pp. 97 ss.



In questo contesto, un elemento che merita di essere menzionato risulta dalle motivazioni di alcune delle deliberazioni prese in esame e concerne l'esigenza di favorire, attraverso i progetti finanziati, la «trasmissione intergenerazionale della lingua»⁵⁷, che la scuola (da sola) non sarebbe altrimenti in grado di offrire. Si tratta di un'esigenza avvertita come particolarmente pressante soprattutto dai due gruppi germanofoni del Trentino, le cui rispettive comunità sono, ad oggi, composte da poche centinaia di persone ciascuna⁵⁸ e che, proprio in virtù della loro esiguità, richiedono interventi mirati alla salvaguardia della lingua, prima ancora che alla sua valorizzazione.

Tale profilo assume un carattere di particolare importanza se si tiene in considerazione anche la tendenza alla perdita di concentrazione demografica nelle valli montane, fenomeno che colpisce soprattutto le giovani generazioni. La trasmissione intergenerazionale della lingua, inoltre, si accompagna alla finalità di normalizzazione della stessa nelle fasce d'età più giovani⁵⁹. Si tratta di un intervento di natura prettamente linguistica che, per quanto formalmente estraneo al circuito giuridico, incide in modo significativo sulla lingua, fulcro della tutela giuridica, e, dall'altro lato, contribuisce a garantire l'effettività di questi medesimi strumenti. In altre parole, il procedimento di normalizzazione di una lingua, contribuendo al suo continuo aggiornamento, interviene sull'oggetto che le leggi a tutela delle minoranze sono indirizzate a conservare e valorizzare. Allo stesso tempo, agendo sul tessuto linguistico e lessicale, la normalizzazione incide anche sul grado

⁵⁷ Cfr., ad esempio, le deliberazioni nn. 325 e 326 del 2010 (concernenti l'insegnamento della lingua cimbra rispettivamente nella scuola primaria di Lavarone e nella scuola d'infanzia di Luserna), o la delibera n. 287/2013, per la realizzazione di attività didattiche integrative nella scuola elementare e media di Folgaria, Lavarone e Luserna.

⁵⁸ I dati relativi alla composizione demografica delle tre minoranze linguistiche del Trentino sono disponibili sul sito internet del Servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche (<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it>). Secondo i dati del censimento del 2011, sono stati censiti 238 cimbri residenti nel Comune di Luserna e 834 residenti nell'intero territorio provinciale (per un totale di 1072). In Val di Fassa sono stati dichiarati appartenenti alla minoranza ladina 8092 abitanti su un totale di 9909 residenti, mentre nel resto della Provincia 10.458 persone si sono dichiarate ladine (per un totale di 18.550). La popolazione mòchena residente nelle Valle del Fersina è costituita da 868 persone, su un totale di 971 residenti; nel resto della Provincia, altre 792 persone si sono dichiarate mòchene, per un totale di 1660 individui sul territorio provinciale. Nella Provincia di Trento, in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.lgs. n. 592/1993), nei Censimenti generali delle popolazioni viene rilevata anche la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di minoranza linguistica. La rilevazione interessa tutti i residenti nella Provincia Autonoma di Trento.

⁵⁹ Un esempio efficace in tal senso è rappresentato da un passaggio delle motivazioni della delibera n. 1033/2011, relativa al finanziamento del progetto *Summer Khindar Gart – Estate 2011*: «L'iniziativa risulta di grande rilevanza in quanto è finalizzata alla normalizzazione dell'uso della lingua di minoranza in una fascia d'età determinante per la sopravvivenza della lingua stessa e garantisce una continuità [...] rispetto alle attività avviate nell'ambito della scuola dell'infanzia».



di effettività di tali strumenti, poiché solamente attraverso un adeguato bagaglio terminologico può essere garantita, per esempio, la traduzione degli atti amministrativi nella lingua minoritaria. Al dato del progressivo aggiornamento linguistico si accompagna, inoltre, la volontà palesata dalle comunità di minoranza del Trentino di avvicinare le lingue tradizionali ai più giovani, attraverso la proposizione di modelli accattivanti o di soluzioni educative caratterizzate dall'elemento della continuità, in modo da favorire l'apprendimento linguistico anche in fase pre-scolare, attraverso la creazione di chiavi di lettura e modelli di avvicinamento agli idiomi tradizionali accessibili ai più piccoli⁶⁰.

6.2. Conservazione e valorizzazione del bagaglio lessicale

Elemento ulteriore, in parte collegato alla normalizzazione, concerne gli interventi di carattere strettamente linguistico. Fra i progetti presi in esame, infatti, ve ne sono alcuni che hanno come scopo la conservazione della terminologia di un particolare ambito lessicale della lingua di minoranza che ne caratterizza anche il patrimonio culturale. Il riferimento, in questo caso, è al progetto *Der Bòlt/Il Bosco*⁶¹, attraverso il quale l'Istituto culturale mòcheno si propone di conservare e valorizzare la terminologia relativa ad alcune delle attività tradizionali della comunità, attraverso la predisposizione di cartelli segnaletici. Della stessa natura sono anche gli interventi richiesti da ladini e mòcheni per l'elaborazione di un dizionario digitale, quale strumento funzionale, *inter alia*, alla traduzione degli atti amministrativi in lingua, così come previsto dalla legge⁶². Le due linee di intervento, che a prima vista paiono perseguire la medesima finalità, rispondono invece a differenti esigenze, la soddisfazione delle quali è in entrambi i casi di primaria importanza per le comunità minoritarie. Nel primo caso si punta alla conservazione di un patrimonio linguistico-lessicale in via di progressivo dissolvimento, a causa del venir meno della memoria collettiva e di un ridotto utilizzo della terminologia specifica relativa al *bosco* e alle

⁶⁰ Il riferimento, in questo caso, è al progetto per il doppiaggio di un cartone animato, proposto dall'Istituto cimbro (delib. n. 2429/2011): «[Il progetto] si prefigge l'obiettivo di incentivare in modo divertente attraverso la comunicazione l'uso della lingua di minoranza nei bambini e nei giovani, e procedere quindi nella direzione di una normalizzazione della lingua stessa. [...] L'iniziativa risulta comunque di grande rilevanza in quanto è finalizzata alla normalizzazione dell'uso della lingua di minoranza in una fascia d'età determinante per la sopravvivenza della lingua stessa e garantisce continuità, potenziandola, ad una iniziativa che ha riscosso particolare apprezzamento».

⁶¹ Cfr. delibera n. 357/2012.

⁶² Per i ladini, si tratta del progetto *Tradit*, approvato con delib. n. 639/2012, mentre per la comunità mòchena si fa riferimento al progetto *Sviluppo di nuove funzionalità per la piattaforma del dizionario mòcheno*, approvato con delib. n. 289/2013.



attività ad esso connesse⁶³. La funzione, invece, dei progetti per la realizzazione di un dizionario linguistico digitale è mirata al progressivo aggiornamento, all'arricchimento lessicale della lingua e al suo utilizzo anche per la produzione di documenti aventi contenuto tecnico e valore giuridico, come nel caso degli atti legislativi o amministrativi che riguardano le comunità minoritarie⁶⁴.

6.3. Il contenuto delle proposte presentate, tra reiterazione e innovazione

Un ultimo fattore che pare essere rilevante per la valutazione dell'effettività degli strumenti per la tutela e la promozione delle lingue minoritarie in Trentino riguarda la riproposizione, di anno in anno, di progetti simili a iniziative già proposte e finanziate precedentemente. In questo caso, le osservazioni che è possibile sviluppare muovono lungo due opposte linee direttrici.

Da un lato, tale dato conduce a ritenere che vi sia un generale livello di soddisfazione da parte delle popolazioni interessate e dei destinatari delle misure proposte riguardo alle attività finanziate con il fondo provinciale. In questo senso, si può ritenere che la riproposizione di alcuni progetti⁶⁵ sia indice del buon valore di tali attività per le comunità beneficiarie e che le stesse concorrano in concreto alla realizzazione degli obiettivi della legge.

D'altro canto, però, ci si può anche chiedere se tale fattore indichi una non piena assunzione della *responsabilità* di cui all'articolo 4 della legge provinciale, da intendersi nel senso di una mancanza di stimoli innovativi che dovrebbero provenire proprio da coloro ai quali tali interventi sono destinati⁶⁶. Analogamente, viene da chiedersi se, per alcune delle iniziative che di anno in anno sono state riproposte, non sia possibile ipotizzare o prevedere (anche al di fuori del circuito della legge provinciale) una forma di stabilizzazione o, quantomeno, una programmazione pluriennale.

⁶³ A questo proposito, si vedano le riflessioni svolte in riferimento al patrimonio linguistico cimbri nel saggio di M. PEDRAZZA - M. NICOLUSSI MORO - A. LUNELLI, *Un percorso linguistico-culturale per il cimbri*, in P. CORDIN (a cura di), *Didattica di lingue locali*, cit., pp. 100-101.

⁶⁴ L'articolo 11 della legge provinciale prevede che il Servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali curi anche la traduzione degli atti normativi, delle pronunce giurisprudenziali e dei contributi dottrinali nelle «rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco». Tale parte della legge è rimasta, per il momento, parzialmente inattuata. Analogamente, l'art. 16, co. 4, prevede che i verbali delle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori in cui sono insediate le minoranze trentine siano redatti «sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza».

⁶⁵ Si pensi, per esempio, al corso di lingua ladina per adulti, alla Scuola estiva *Lingue locali e didattica*, o alle attività integrative per l'asilo estivo di Luserna.

⁶⁶ Sul punto, cfr. S. PENASA, *Il sistema scolastico trentino e l'apprendimento della e nella lingua propria delle minoranze linguistiche: un approccio olistico e differenziato*, in P. CORDIN (a cura di), *Didattica di lingue locali*, cit., p. 167.



L'individuazione della prevalenza della prima o della seconda interpretazione non dipende, naturalmente, da criteri giuridici né può derivare dall'applicazione di un criterio oggettivo o matematicamente misurabile.

Vi sono, tuttavia, alcuni indicatori che emergono dalle motivazioni delle deliberazioni prese in esame e che conducono a ritenere che sia possibile ipotizzare la creazione di un sistema di reciproco controllo che trova la propria realizzazione nell'instaurazione di un dialogo virtuoso tra l'amministrazione provinciale⁶⁷ e gli enti che per legge possono presentare domanda di finanziamento. In questo senso, si è già fatto riferimento al procedimento adottato per la formulazione del nuovo Programma per l'informazione in lingua minoritaria⁶⁸ e la ripartizione tra le tre comunità interessate dei relativi fondi⁶⁹.

Bisogna comunque sottolineare che, naturalmente, solo alcuni dei progetti presentati rappresentano una reiterazione di iniziative già realizzate negli anni precedenti. Inoltre, sempre a questo proposito, va rammentato che, per quanto il "contenitore" appaia essere il medesimo (come nel caso della scuola estiva *Lingue locali e didattica*), mutano i contenuti e la platea dei destinatari.

Per quanto, infine, concerne la proposizione di idee innovative, una rilevante parte dei finanziamenti provinciali è riservata proprio al settore dell'informazione, nel quale il ritmo dell'avanzamento tecnologico condiziona sensibilmente la realizzazione delle iniziative e la capacità di diffonderne i risultati.

7. Osservazioni conclusive

La collazione delle deliberazioni della Giunta provinciale che hanno dato attuazione alle disposizioni legislative a tutela delle minoranze linguistiche trentine consente di ragionare sul grado di effettività degli strumenti normativi. Come si è anticipato nell'introduzione, l'occasione dell'indagine è offerta dal dato temporale rappresentato dalla concomitante conclusione del primo periodo di vigenza della legge e della legislatura provinciale, cui è seguito l'avvio di un nuovo ciclo politico a livello territoriale. Tale profilo, per quanto non possa essere considerato di diretta rilevanza per la tipologia delle iniziative proposte, incide, almeno in parte, sul carattere

⁶⁷ In particolare, da parte del Servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali, già definito il «motore dinamico dell'apparato amministrativo provinciale», R. TONIATTI, *La definizione progressiva di un modello di "garanzia asimmetrica" delle minoranze linguistiche del Trentino*, in M. MARCANTONI - G. POSTAL - R. TONIATTI (a cura di), *Quarant'anni di autonomia*, Vol. I, Milano, 2011, p. 361.

⁶⁸ Cfr. delibera n. 2972/2009, su cui *supra*.

⁶⁹ Cfr. delibera n. 500/2010, su cui *supra*.



delle deliberazioni e sul contenuto delle motivazioni delle stesse. Al fine della valutazione del grado di effettività della legge, il dato politico consente, in certa misura, di riflettere circa lo sviluppo del “dialogo istituzionale” e della capacità di interazione tra istituzioni politiche e comunità minoritarie⁷⁰, oltre che sul perseguimento di un certo livello di continuità nella realizzazione delle politiche minoritarie.

Proprio a partire dalla riflessione sul rapporto tra il contesto politico e il quadro normativo, si possono muovere alcune considerazioni circa quella che può essere ritenuta una vera e propria occasione persa per la Provincia di Trento: la mancata istituzione, fino al marzo 2014, dell’Autorità per le minoranze linguistiche, prevista dall’articolo 10 della legge. Tale organo collegiale è costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale e scelti tra «persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale»⁷¹ e i compiti ad esso attribuiti spaziano dalla valutazione, vigilanza e ispezione per la corretta attuazione della normativa alle attività consultive e di segnalazione. Fra le attribuzioni ad essa spettanti, viene prevista la redazione della relazione annuale sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi provinciali per la tutela e la promozione delle popolazioni di minoranza; all’interno di tale relazione, oltre alla mera raccolta dei dati, l’Autorità ha la facoltà di inserire rilievi critici sull’efficacia di talune misure o proposte per il miglioramento dell’attuazione della legge. L’impossibilità di addivenire ad un accordo politico utile all’istituzione dell’autorità nel primo quinquennio di vigenza della legge ha determinato non soltanto l’assenza di un’attività istituzionale di controllo sull’attuazione delle disposizioni legislative, ma anche la dispersione dei dati relativi all’applicazione della legge e, di conseguenza, un significativa lacuna informativa sugli strumenti messi in atto per realizzare le politiche linguistiche in Trentino.

A prescindere dai timori, che sono stati fugati e smentiti dall’evolversi del quadro istituzionale e dalla pratica, relativi ad un possibile *ingorgo istituzionale*⁷² che si sarebbe potuto creare a causa del moltiplicarsi di soggetti responsabili per la realizzazione delle politiche per le minoranze, la mancanza di un organo di vigilanza sulla realizzazione delle disposizioni legislative si avverte al momento della valutazione *ex post* del grado di attuazione della legge.

⁷⁰ Si pensi, per fare riferimento ai dati esposti nei paragrafi precedenti, alle osservazioni svolte con riguardo al Piano per l’informazione del 2013, oppure alla ripartizione delle quote del fondo stesso.

⁷¹ Art. 10, co. 2, l.p. n. 6/2008.

⁷² Cfr. S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, cit., p. 1040.

Per quanto più strettamente concerne il fondo, infine, vi sono due considerazioni, tra loro in parte correlate, che possono essere avanzate a chiusura dell'indagine. Da un lato, non risulta che vi sia stato contenzioso circa la distribuzione dei fondi o l'approvazione dei progetti. Da quanto emerge dall'analisi delle deliberazioni, infatti, le iniziative proposte hanno incontrato il finanziamento provinciale, anche se in pochissimi casi è stata stabilita una riduzione degli importi richiesti, per lo più determinata da un'erronea presentazione della domanda da parte dei soggetti proponenti. Come si è avuto già modo di anticipare nei paragrafi precedenti, questo conduce a ritenere che vi sia una certa propensione da parte degli enti e organi coinvolti nel procedimento alla risoluzione *ex ante* di potenziali conflitti. D'altro canto, tale fattore è anche indice della carenza d'interesse al contenzioso, determinata dalla generale disponibilità di risorse finanziarie in proporzione ai bisogni manifestati. La situazione potrebbe, probabilmente, mutare in relazione ad una eventuale riduzione dell'ammontare dei finanziamenti disponibili, circostanza che – per il momento – non si è ancora verificata⁷³.

Non resta che osservare che, almeno per quanto riguarda la realizzazione in concreto delle politiche pubbliche a favore delle minoranze linguistiche in Trentino, un ruolo determinante è giocato proprio dalle comunità direttamente interessate, nell'ottica di una generale condivisione tra istituzioni e cittadini (anche) delle responsabilità per l'attuazione della legge⁷⁴. A prescindere, quindi, dalla funzionalità del testo legislativo, è necessario che siano proprio i diretti interessati a farsi promotori di iniziative ed attività che possano effettivamente riempire di contenuto il dettato normativo: «il diritto non può tutto e, particolarmente in questo campo [quello dei

⁷³ Solo per fare riferimento all'ultimo provvedimento relativo al riparto del fondo provinciale per le minoranze, si segnala che con la deliberazione n. 999/2014 è stato previsto un importo pari ad euro 110.890,00 per la sola lettera c). Con la deliberazione n. 485/2009, l'ammontare totale del fondo era di euro 602.000,00, dei quali il 20 %, corrispondente a euro 120.400,00, era destinato alla lettera c). La quantificazione monetaria dell'ampiezza dell'impegno economico provinciale per le minoranze linguistiche risulta dalla voce dedicata nel bilancio consuntivo annuale. La voce di bilancio relativa alle minoranze linguistiche è indicata dal "capitolo 351150". Per l'anno 2009 sono stati spesi 870.499,20 euro; per l'anno 2010 la somma ammonta a 1.468.795 euro; nell'anno 2011, 1.287.879 euro; nel 2012 sono stati calcolati 1.075.370,37 euro; infine, nel 2013 sono stati spesi 947.300 euro. Gli importi indicati sono ottenuti dalla sommatoria di tutti gli interventi svolti dalla Provincia in attuazione della legge n. 6/2008.

⁷⁴ Su questo, cfr. S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, cit., p. 1054: «tale inclusione si connota nel senso di una condivisione – anche da parte delle minoranze – della responsabilità rispetto alla effettiva attuazione dei contenuti legislativi, chiamando indirettamente le popolazioni di minoranza e le loro istituzioni ad una assunzione diretta di responsabilità».



meccanismi partecipativi], non può da solo generare pratiche adeguate, se non si producono solidi impulsi sociali e politici e, anzi, tutta una “cultura” nuova»⁷⁵.

Il Trentino, in questo studio preso in considerazione come “laboratorio” per la realizzazione di un diritto delle diversità profondamente integrato nella realtà locale di riferimento, rappresenta un *case study* particolarmente significativo, a motivo della volontà di rendere il pluralismo linguistico un valore proprio dell’intera collettività.

Il modello proposto per lo studio del livello di attuazione e realizzazione degli obiettivi di tutela minoritaria, così, può essere applicato anche alla legge quadro nazionale a tutela delle minoranze linguistiche (n. 482/1999) e, analogamente, ai provvedimenti legislativi regionali aventi le medesime finalità. L’elemento che, forse, più di tutti, emerge dall’analisi presentata concerne la fase di transizione che il sistema dei *minority rights* sta attraversando: rispetto ad un periodo precedente, caratterizzato, dalla tutela, prima, del singolo all’interno del gruppo minoritario e, poi, del gruppo rispetto alla “maggioranza”⁷⁶, ciò che appare essere oggi la nuova tendenza che la promozione della diversità linguistica deve intraprendere può essere riassunto attraverso l’efficace formula del “patrimonio comune all’intera collettività” ripresa anche dalla legge provinciale. In altre parole, così come non può esserci realizzazione della tutela delle minoranze se non attraverso una diretta assunzione di responsabilità da parte proprio di coloro che di tale garanzia sono destinatari, così non è (più) possibile immaginare la promozione di una diversità linguistica (in alcuni casi anche di difficile sostenibilità) se non attraverso la condivisione del pluralismo idiomatologico e culturale anche con la “comunità di maggioranza”.

⁷⁵ U. ALLEGRETTI, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti*, in *Democrazia e diritto*, 3/2006, pp. 151-152.

⁷⁶ Per una ricostruzione completa e dettagliata delle “fasi” della tutela minoritaria, cfr. F. PALERMO - J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, cit.